



COMUNE DI VOLPEDO



Club di Prodotto art. 23 Statuto ANCI

COMUNE DI VOLPEDO

PROVINCIA di ALESSANDRIA

Piazza Libertà, 26 – Tel.0131 80141 Fax 0131 806577

C.F. e P IVA: 00451230064

e-mail info@comune.volpedo.al.it

www.comune.volpedo.al.it

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

**Relazione del Sindaco in qualità di Organo di vertice
dell'Amministrazione**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua inopinatamente nel sindaco il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, disattendendo il quadro delle competenze delineato dal Testo Unico, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*” e creando i presupposti per l’emersione di criticità istituzionali allorché il Consiglio Comunale stesso sarà chiamato ad operare in esecuzione al Piano approvato dal Sindaco.

Tant’è, questo prevede la norma e non resta che adeguarsi. Il Sindaco vi provvede con decreto.

Stante i contenuti del presente Piano si reputa comunque opportuno un suo recepimento da parte consiliare nell’ambito della sessione di bilancio.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso eventuali ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali di tale disciplina sono i seguenti :

- ✓ (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore;
- ✓ La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo;
- ✓ In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni;
- ✓ (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica;
- ✓ (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali;
- ✓ (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale;

- ✓ co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.
- ✓ Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;
- ✓ Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:
 - le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
 - le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
 - ✓ Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
 - ✓ L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni;
 - ✓ In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di VOLPEDO alla data del 31/12/2014 partecipa al capitale delle società individuate nell'elenco seguente :

1. A.S.M.T. Servizi Industriali S.p.A. *(n. 17 azioni del valore di € 85,00)*
2. 5 VALLI SERVIZI s.r.l. *(quota % 3,60)*
3. S.R.T. S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei rifiuti *(quota % 0,57)*
4. RESIDENZA PESCO IN FIORE *(quota % 100,00)*
5. ABC s.r.l. – Acquedotto Borbera Curone *(quota % 5)*

Si ritiene indispensabile ai fini istituzionali la partecipazione in S.R.T. Spa (Trattamento dei rifiuti) e nell'ABC srl, società del servizio idrico integrato, peraltro partecipazioni di minimo importo in società controllate da Comuni più grandi.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Il Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ha elaborato indirizzi generali, con deliberazione C.C. n. 7 del 6/5/2015, dei quali lo scrivente ha dovuto tenere conto nella redazione del presente Piano operativo. Si tenga presente che il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva in materia di partecipazioni societarie, per cui è parso saggio fare pronunciare il Consiglio Comunale prima che il Sindaco approvi il Piano operativo di razionalizzazione.

In generale si tratta di partecipazioni societarie eterogenee, sia va da quote minimali fino al controllo pieno al 100%.

Si ritiene indispensabile ai fini istituzionali la partecipazione in S.R.T. Spa (Trattamento dei rifiuti) e nell'ABC srl, società del servizio idrico integrato, peraltro partecipazioni di minimo importo in società controllate da Comuni più grandi, in quanto i servizi di interesse generale realizzati dalle stesse rientrano nell'ambito di competenza del Comune come individuato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e precisamente:

- ✓ *Servizio idrico integrato (fognatura, depurazione, reti) – società di cui al punto 5*
- ✓ *Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - società di cui ai punti 1-2 e 3;*

Né avrebbe senso un provvedimento generalizzato di dismissione delle quote di partecipazione, tutte estremamente minoritarie, che non tenesse conto del fatto che nelle Società del S.I.I. il Comune ha conferito, ottenendo in contropartita, le suddette quote di partecipazione, i beni e gli impianti del servizio idrico integrato, cioè acquedotto, fognatura e depuratore che attengono pur sempre al regime del demanio, e che rappresentano per l'Ente una componente patrimoniale non trascurabile, ovvero del fatto che certe società, derivazioni del precedente associazionismo

consortile, sono connesse alla fase finale del ciclo dei rifiuti, cioè allo smaltimento presso una discarica già consortile.

La dismissione dovrebbe, poi, essere supportata da presupposti concreti di fattibilità nell'ambito dei rapporti societari, che nell'attuale contesto non paiono sussistere, per cui si ridurrebbe ad una mera manifestazione di intenti.

Peraltro si dovrà procedere ad una scelta, entro il 31/12/2015, tra le due società appartenenti al servizio di raccolta e trasporto rifiuti, A.M.S.T. Servizi Industriali s.p.a. e 5 Valli Servizi s.r.l. stante il preciso divieto normativo di conservare la partecipazione in società aventi oggetto identico.

In merito alla residenza Pesco in Fiore s.r.l., si valuterà nei prossimi mesi se il mantenimento della società possa essere indispensabile per la gestione dell'ex immobile RISS ovvero la sua trasformazione in altro soggetto giuridico ovvero il suo scioglimento e messa in liquidazione, il tutto entro il 31/12/2015

26 Maggio 2015

IL SINDACO

F.to Giancarlo Filippo Pio Caldone